

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2336)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

e dal Ministro della Pubblica Istruzione

(FALCUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1987

Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1987, n. 231,
recante disposizioni per assicurare il regolare svolgimento di
scrutini ed esami per l'anno scolastico 1986-1987

ONOREVOLI SENATORI. — La vicenda dell'astensione dalle operazioni di scrutinio da parte di gruppi di docenti ha destato preoccupazioni, per il suo prolungarsi soprattutto in alcune città e province, in tutti i settori interessati alla scuola e nell'opinione pubblica più attenta in generale.

L'amministrazione ha cercato sinora di ovviare alle difficoltà mettendo in atto i comportamenti più idonei a seconda dell'evolversi delle situazioni, spesso mutevoli, geograficamente e temporalmente, e comunque estremamente incerte. Ne è risultato un graduale riassorbimento del fenomeno, che ha condotto alla normale conclusione di molti scrutini.

Permangono peraltro situazioni critiche che inducono a prospettare o, in ogni caso, a non escludere l'eventualità di residue condi-

zioni di impossibilità di procedere alle operazioni di valutazione degli alunni.

D'altra parte, l'organizzazione dell'attività scolastica, che impone, fra l'altro, la contemporaneità, per tutto il territorio nazionale, degli esami conclusivi dei vari cicli di studio, nonchè la stretta concatenazione che lega, funzionalmente, vari momenti valutativi, come, per esempio, gli scrutini di ammissione con gli esami cui essi danno accesso, e le varie fasi conclusive dell'anno scolastico con quelle iniziali dell'anno successivo o con l'ingresso all'università consentono anche a gruppi minoritari ed a comportamenti messi in atto in casi residuali di impedire l'avvio del complessivo meccanismo degli esami finali e degli altri adempimenti connessi con la conclusione dell'attività didattica.

Tale considerazione va inoltre correlata

all'esigenza di tutela del diritto degli alunni al proseguimento degli studi, ai cui fini la valutazione dei risultati è momento essenziale, nonchè alla necessità di garantire il principio della parità di trattamento rispetto agli alunni delle classi per le quali le operazioni di scrutinio sono state tempestivamente compiute.

Da qui la necessità di un provvedimento legislativo che stabilisca condizioni di agibilità delle procedure anche nelle situazioni critiche altrimenti insuperabili, provvedimento che i tempi ormai stringenti delle scadenze scolastiche rendono, con tutta evidenza, della massima urgenza.

Il provvedimento che si propone è inteso a sbloccare alcuni punti nodali delle procedure di valutazione.

Uno di tali punti va anzitutto individuato negli scrutini di ammissione agli esami. Per essi il provvedimento prevede che le operazioni di scrutinio saranno effettuate dal capo d'istituto o da un suo delegato o, in mancanza, assenza o impedimento del capo d'istituto medesimo — ipotesi che deve pur essere prospettata —, da un ispettore tecnico, da un capo di istituto d'altra scuola o da un docente designato dal provveditore agli studi, con la collaborazione, ove possibile, dei docenti della classe (comma 2).

Per gli esami di maturità e di licenza linguistica, il primo adempimento di cui è necessario tener conto è quello relativo alla designazione da parte del consiglio di classe del membro interno delle commissioni esaminatrici, membro la cui nomina sarà disposta, ove non provveda il collegio, direttamen-

te dal provveditore agli studi, il quale lo sceglierà possibilmente tra i docenti della classe interessata (comma 3).

Di dette commissioni esaminatrici e di quelle degli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, sarà comunque assicurata l'integrale costituzione a partire dal momento in cui tale requisito è indispensabile (inizio della valutazione delle prove scritte); ciò mediante l'attribuzione al provveditore agli studi del potere di operare tutte le sostituzioni necessarie, anche con la nomina di esperti esterni (comma 4).

È attribuito inoltre al capo di istituto il potere di sostituire i docenti che non partecipano alle operazioni di esami di qualifica, di licenza di maestro d'arte, di licenza di scuola media, di licenza elementare, di idoneità, integrativi, di promozione e, comunque, di qualsiasi altro esame nelle scuole e negli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica (comma 5).

Anche per lo svolgimento degli scrutini delle classi non terminali si procederà mediante gli interventi previsti nel comma 2 per gli scrutini di ammissione (comma 6).

Un'ultima disposizione è intesa a salvaguardare gli effetti delle operazioni di scrutinio finale già compiute prima dell'entrata in vigore del presente decreto (comma 7).

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 giugno 1987, n. 231, recante disposizioni per assicurare il regolare svolgimento di scrutini ed esami per l'anno scolastico 1986-1987.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 15 giugno 1987, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 1987.

Disposizioni per assicurare il regolare svolgimento di scrutini ed esami per l'anno scolastico 1986-87

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per assicurare, nell'anno scolastico 1986-1987, l'effettuazione degli scrutini e degli esami in quegli istituti e scuole presso i quali si verificano eccezionali e particolari situazioni che, impedendone il regolare svolgimento, pregiudicano il diritto degli alunni al proseguimento od alla conclusione degli studi, in condizioni di parità rispetto a coloro che sono stati tempestivamente valutati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica, gli scrutini di ammissione agli esami, nei casi di mancato completamento degli adempimenti prescritti, sono ultimati, con la pubblicazione dei relativi risultati, entro il 17 giugno 1987.

2. Alle operazioni di scrutinio, ad oggi non effettuate o non completate, provvede, sulla base degli atti della scuola, il capo di istituto o un suo delegato o, in mancanza, assenza o impedimento del capo di istituto medesimo, un ispettore tecnico, un capo di istituto o un docente designati dal provveditore agli studi, con la collaborazione, ove possibile, degli insegnanti della classe interessata. Tali operazioni sono valide anche in assenza degli scrutini trimestrali o quadrimestrali.

3. Per gli esami di maturità e di licenza linguistica, qualora i consigli di classe non abbiano proceduto alla designazione del docente chiamato a far parte, quale membro interno, delle commissioni di esame, il provveditore agli studi ne dispone di ufficio la nomina, scegliendolo possibilmente tra i docenti della classe interessata.

4. Il provveditore agli studi procede alla sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio che non partecipano allo svolgimento delle relative operazioni in conformità al calendario stabilito per esse, facendo ricorso anche alla nomina di esperti esterni alla scuola. L'integrale composizione delle commissioni stesse è comunque necessaria dall'inizio delle valutazioni delle prove scritte.

5. Per gli esami diversi da quelli previsti nel comma 4, nelle scuole e negli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, i capi di istituto provvedono, eventualmente anche mediante la nomina di supplenti temporanei, alla sostituzione dei docenti che comunque non partecipano alle relative operazioni.

6. Le norme di cui al comma 2 si applicano anche per lo svolgimento degli scrutini delle classi non terminali nelle scuole e negli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica.

7. Restano fermi gli effetti di tutte le operazioni di scrutinio comunque già compiute alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Le norme di cui al presente decreto hanno effetto limitatamente all'anno scolastico 1986-87.

9. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, ivi compreso quello eventuale relativo agli esperti esterni ed ai supplenti temporanei, si fa fronte con i fondi iscritti ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1987.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1987.

COSSIGA

FANFANI — FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI